SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 novembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 novembre 1997, n. **388.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, recante interventi urgenti per la soluzione della crisi della Sicilcassa S.p.a. e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia S.p.a.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, recante interventi urgenti per la soluzione della crisi della Sicilcassa S.p.a. e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia S.p.a., è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1997

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1997, N. 292.

All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, tenuto conto del piano industriale e degli andamenti economici dell'impresa, può disporre con proprio decreto in materia di collocamento obbligatorio, anche in deroga agli obblighi rivenienti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2753):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI), dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (TREU) il 9 settembre 1997.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, l'11 settembre 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 settembre 1997.

Esaminato dalla 6ª commissione il 24 e 25 settembre 1997; il 1° ottobre 1997.

Esaminato in aula l'8 e 9 ottobre 1997 e approvato il 15 ottobre 1997.

Camera dei deputati (atto n. 4245):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 16 ottobre 1997, con pareri delle commissioni I, V, X e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 ottobre 1997.

Esaminato dalla VI commissione il 22, 23, 28 ottobre 1997.

Esaminato in aula il 3, 4, 5 e 6 novembre 1997 e approvato il 7 novembre 1997.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 del 9 settembre 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 26.

97G0425

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1997, n. **389**.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE, del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, e 91/689/CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva 94/31/CE, del Consiglio del 27 giugno 1994;

Visti gli articoli 2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;

Visti gli articoli 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»;

Vista la nota della Commissione dell'U.E. del 29 settembre 1997, n. 6465, con la quale sono state formulate alcune osservazioni sul decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 169 del trattato dell'U.E;

Ritenuto, pertanto, di adottare le opportune disposizioni integrative e correttive, anche al fine di chiarire i problemi operativi e interpretativi emersi in questa prima fase di applicazione della nuova normativa sui rifiuti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 31 ottobre 1997 e del 5 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dei trasporti e della navigazione, delle politiche agricole, dell'interno, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Gestione dei rifiuti

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «in esso contenute, che» sono sostituite dalle parole: «in esso contenute che».

2. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «stabilire procedure semplificate ed» sono sostituite dalle parole: «stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed».

3. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*6-bis.* L'autorizzazione di cui al comma 6 deve indicare i presupposti della deroga e gli interventi previsti per superare la situazione di necessità, con particolare riferimento ai fabbisogni, alla tipologia e alla natura dei rifiuti da smaltire in discarica, alle iniziative ed ai tempi di attuazione delle stesse, nonché alle eventuali integrazioni del piano regionale. Ai fini dell'acquisizione dell'intesa il Ministro dell'ambiente si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, decorso inutilmente tale termine l'intesa si intende acquisita.».

4. All'articolo 6, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti numeri:

«2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori.».

5. All'articolo 6, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppresso il numero 6).

6. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla base degli allegati *G, H* ed *I*». Tali allegati sono riportati sub 2, 3 e 4 al presente decreto.

7. All'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli».

8. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa la lettera *d)*.

9. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppressi i commi 2, 3 e 4.

10. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «rifiuti pericolosi» sono inserite le parole: «di cui all'allegato *G*».

11. All'articolo 10, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «alla regione» sono sostituite dalle parole: «alla provincia».

12. All'articolo 10, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la comunicazione deve essere effettuata alla regione».

13. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «lettere *c)* e *d)*» sono sostituite dalle parole: «lettere *c), d)* e *g)*».

14. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti» sono sostituite dalle parole: «dei rifiuti oggetto delle predette attività».

15. All'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «Sono esonerati da tale obbligo» sono inserite le seguenti parole: «gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e».

16. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: «con cadenza almeno settimanale».

17. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.».

18. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, primo periodo, sono soppresse le parole: «che hanno la detenzione dei rifiuti».

19. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo periodo, dopo le parole: «I registri» sono inserite le parole: «integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti».

20. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«*3-bis.* I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attività è svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.».

21. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.».

22. All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti» sono aggiunte, in fine, le parole: «che disciplinano le predette modalità di tenuta dei registri».

23. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.» sono sostituite dalle parole: «garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.».

24. All'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «ed al Ministro della sanità» sono sostituite dalle parole: «, al Ministro della sanità e al presidente della regione».

25. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «Durante il trasporto» sono inserite le parole: «effettuato da enti o imprese».

26. All'articolo 15, dopo il comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*5-bis.* I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.».

Art. 2.

Bonifiche

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera *c)*, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis)* tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.».

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«*1-bis.* I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luogi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.».

3. All'articolo 17, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola: «immediata» è sostituita con le seguenti parole: «, entro 48 ore,».

4. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

«*6-bis.* Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.».

5. All'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: «di rotazione».

6. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 13 è inserito il seguente comma:

«*13-bis.* Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.».

7. All'articolo 17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.».

Art. 3.

Competenze e piani di gestione

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente decreto da adottare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;».

2. All'articolo 18, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «la determinazione» sono inserite le parole: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

3. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera *p)* è aggiunta la lettera:

«*p-bis)* l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle politiche agricole, su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire.».

4. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera *n)* è aggiunta, in fine, la seguente:

«*n-bis)* la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *a)*, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.».

5. All'articolo 19 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis.* Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi è organizzata dalle autorità portuali, ove istituite, o dalle autorità marittime, che provvedono anche agli adempimenti di cui agli articoli 11 e 12.».

6. All'articolo 20, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «attività di gestione» sono inserite le parole: «, di intermediazione e di commercio».

7. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, lettera *e)*, le parole: «lettera *d)*» sono sostituite dalle parole: «lettere *c)* ed *e)*».

8. All'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «i controlli sulle» sono sostituite dalle parole: «l'effettuazione di adeguati controlli periodici sulle».

9. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: «ai sensi dell'articolo 17».

10. All'articolo 22, comma 3, lettera *e)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «localizzazione degli impianti di» sono inserite le seguenti parole: «smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo».

11. All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera *h)* sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*h-bis)* i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;

h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *a)*, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.».

12. All'articolo 22, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «e con le modalità stabiliti,» sono inserite le parole: «e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo,».

13. All'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola: «l'esercizio» sono inserite le parole: «o il solo esercizio».

14. All'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola: «disciplinano,» è sostituita con le parole: «coordinano, sulla base della legge regionale adottata».

Art. 4.

Osservatorio e procedure amministrative

1. All'articolo 26, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: «ed alla Conferenza Stato-regioni;».

2. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «da sette membri» sono sostituite dalle parole: «da nove membri».

3. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera *d)* sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«*d-bis)* uno designato dal Ministro del tesoro;

d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.».

4. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «spettante ai membri dell'Osservatorio» sono inserite le parole: «e della segreteria tecnica».

5. All'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «e della sanità» sono inserite le parole: «e del tesoro».

6. Il comma 5 dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente comma:

«*5.* Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 6, comma 1, lettera *m)*.».

7. All'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «all'articolo 16 sul» sono sostituite dalle parole: «all'articolo 16, nel caso di».

8. All'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola: «nonché» sono inserite le parole: «, dal 1° gennaio 1998,».

9. All'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative norme tecniche.».

10. All'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «è garantito dal comune» sono inserite le parole: «o dal consorzio di comuni».

11. All'articolo 30, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «di inizio di attività del comune» sono inserite le parole: «o del consorzio di comuni».

12. All'articolo 30, comma 16, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «individuati ai sensi» sono sostituite dalle parole: «sottoposti a procedure semplificate ai sensi».

13. All'articolo 30, comma 16, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «da una relazione» sono sostituite dalle parole: «da idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale».

14. All'articolo 30, comma 16, lettera *c)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «per il trasporto dei rifiuti» sono sostituite dalle parole: «in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare».

15. All'articolo 30, comma 16, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.».

16. All'articolo 30, dopo il comma 16 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma:

«*16-bis.* Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.».

17. All'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle parole: «e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione previsto dall'articolo 9 della direttiva 83/189/CEE e dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE».

18. All'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attività di recupero, era stata già ultimata.».

19. All'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «rifiuti individuati» sono inserite le parole: «dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi».

20. All'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*12-bis*. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato *C*.

12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma *12-bis* le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.».

Art. 5.

Gestione degli imballaggi

1. All'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la data: «30 giugno 1996» è sostituita con la data: «31 dicembre 1994».

2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera *c)* è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis)* l'applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.».

3. All'articolo 36, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «dei sistemi di cui alla lettera *a)*» sono sostituite dalle parole: «degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori».

4. All'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «con particolare riferimento» sono inserite le parole: «agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché».

5. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «secondo le modalità stabilite» sono inserite le parole: «con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità alle determinazioni adottate».

6. All'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «ed aggiornati» sono inserite le parole: «in conformità alla normativa comunitaria».

7. All'articolo 37 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*5-bis*. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato forniscono periodicamente all'Unione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dell'Unione europea con la decisione 97/138/CE del 3 febbraio 1997.».

8. All'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola: «direttamente» è sostituita con le parole: «dei rifiuti di imballaggio primari».

9. All'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*2-bis*. La pubblica amministrazione incoraggia, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.

2-ter. I Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 41, comma 2, lettera *g)*.

2-quater. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione dei numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all'articolo 43, comma 3, e comunica alla Commissione dell'Unione europea le norme nazionali di cui al medesimo articolo, comma 3, considerate conformi alle predette norme armonizzate.».

10. All'articolo 40, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «all'Osservatorio di cui all'articolo 26» sono sostituite dalle parole: «al Consorzio nazionale imballaggi ed all'Osservatorio di cui all'articolo 26».

11. All'articolo 41, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «, comma 5,» sono sostituite dalle parole: «, comma 4,».

12. All'articolo 41, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: «sulla base della tariffa di cui all'articolo 49».

13. All'articolo 41, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché sulla base della tariffa di cui all'articolo 49, dalla data di entrata in vigore della stessa».

14. All'articolo 41, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «raccolta differenziata» sono inserite le seguenti parole: «, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico».

15. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «38, comma 5, e 40, comma 5,» sono sostituite dalle parole: «38, comma 6, e 40, comma 4,».

16. L'allegato «*E*» al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dall'allegato «1» al presente decreto.

17. All'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «sentita la» sono sostituite dalle parole: «d'intesa con la».

18. All'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al secondo periodo, le parole: «gli imballaggi immessi sul mercato nazionale devono

comunque essere» sono sostituite dalle parole: «si presume che siano soddisfatti tutti i predetti requisiti quando gli imballaggi sono».

Art. 6.

Gestione di particolari categorie di rifiuti

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal presente decreto, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 25.».

2. All'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ai fini dell'acquisizione dell'intesa, i Ministri competenti si pronunciano entro novanta giorni».

3. All'articolo 45, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e definite le norme tecniche per assicurare una corretta gestione degli stessi».

4. All'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la rubrica: «Veicoli a motore» è sostituita dalla seguente: «Veicoli a motore e rimorchi».

5. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «veicolo a motore» sono inserite le parole: «o di un rimorchio».

6. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «veicolo a motore» sono inserite le parole: «o di un rimorchio».

7. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «predetto veicolo» sono inserite le parole: «o rimorchio».

8. All'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «i veicoli a motore» sono inserite le parole: «o rimorchi».

9. All'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: «dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione».

10. All'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «al proprietario del veicolo» sono inserite le parole: «o del rimorchio».

11. All'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro sessanta giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

12. All'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:

«*6-bis.* I gestori di centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.

6-ter. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6-quater. Agli stessi obblighi di cui al comma *6-bis* e *6-ter* sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6-quinquies. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «la distruzione, la demolizione» sono sostituite dalle parole: «la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione.».

13. All'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali, esausti;».

Art. 7.

Sanzioni e norme finali

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'inizio del comma 1, sono inserite le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2,».

2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «43, comma 2, e 44, comma 1» sono sostituite dalle parole: «43, comma 2, 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2».

3. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila».

4. All'articolo 50 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«*1-bis*. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice, che viola le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni».

5. All'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: «e 17, comma 2,».

6. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: «prodotti da terzi».

7. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «effettuano attività di gestione» sono soppresse le parole: «i propri».

8. All'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: «ovvero non procede alla separazione dei rifiuti miscelati».

9. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«*6-bis*. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46, commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater*, e 47, comma 12, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.».

10. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente articolo:

«51-*bis*. - *Bonifica dei siti*. *1*. Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, previsto dall'articolo 17, comma 2, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo 17. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da lire diecimilioni a lire centomilioni se l'inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi.».

11. All'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «all'articolo 11, comma 3,» sono inserite le seguenti parole: «ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto».

12. All'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila».

13. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni di cui sopra sono ridotte rispettivamente da lire duemilioni a lire dodicimilioni per i rifiuti non pericolosi, da lire quattromilioni a lire ventiquattromilioni per i rifiuti pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.».

14. All'articolo 52, il comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente:

«*4*. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 3 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario di cui all'articolo 15.».

15. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «per le contravvenzioni relative» sono sostituite con le parole: «per i reati relativi».

16. All'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5.».

17. All'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono inserite le seguenti parole all'inizio del comma 1: «Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi,».

18. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente articolo:

«55-*bis*. - *Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie*. — *1*. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 50, comma 1, che sono devoluti ai comuni.».

19. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera *f)* sono inserite le seguenti:

«*f-bis)* i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f-ter) l'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1994.».

20. All'articolo 56 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«*2-bis*. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono disciplinate in conformità ai principi del presente decreto le attività di gestione degli oli usati e sono individuati gli atti normativi incompatibili con il decreto medesimo, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.».

21. All'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «alle province» sono inserite le seguenti parole: «e agli altri enti locali».

22. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.» sono sostituite dalle parole: «entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 33, comma 6.».

23. All'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto».

24. All'articolo 57 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*6-bis*. In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche, da adottarsi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *i)*, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.

6-ter. In attesa dell'adozione della nuova disciplina organica in materia di valutazione di impatto ambientale la procedura di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, continua ad applicarsi ai progetti delle opere rientranti nella categoria di cui all'articolo 1, lettera *i)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1988, n. 204, relativa ai rifiuti già classificati tossici e nocivi.».

25. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*7-bis*. Le spese per l'indennità e per il trattamento economico del personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono imputate sul capitolo 5940 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il trattamento economico resta a carico delle istituzioni di appartenenza, previa intesa con le medesime, nel caso in cui il personale svolga attività di comune interesse.».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1997

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BINDI, *Ministro della sanità*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

PINTO, *Ministro per le politiche agricole*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

VISCO, *Ministro delle finanze*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 5, comma 16)

Allegato «E»
(previsto dall'art. 37, comma 1)

OBIETTIVI DI RECUPERO E DI RICICLAGGIO
entro 5 anni

	Minimi	Massimi
a) Rifiuti di imballaggi da recuperare come materia o come componente di energia: in peso almeno il	50%	65%
b) Rifiuti di imballaggi da riciclare: in peso almeno il	25%	45%
c) Ciascun materiale di imballaggio da riciclare: in peso almeno il	15%	25%

ALLEGATO 2
(previsto dall'art. 1, comma 6)

Allegato «G»

CATEGORIE O TIPI GENERICI DI RIFIUTI PERICOLOSI ELENCATI IN BASE ALLA LORO NATURA O ALL'ATTIVITÀ CHE LI HA PRODOTTI (*) (I RIFIUTI POSSONO PRESENTARSI SOTTO FORMA DI LIQUIDO, DI SOLIDO O DI FANGO)

Allegato G-1

Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato I e che consistono in:

1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività mediche
2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari
3. Prodotti per la protezione del legno
4. Biocidi e prodotti fitosanitari
5. Residui di prodotti utilizzati come solventi
6. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti
7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri
8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.)
9. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni
10. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, ecc.)
11. Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di distillazione, ecc.)
12. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici
13. Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi
14. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.)
15. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive
16. Prodotti di laboratori fotografici
17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati
18. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate

Allegato G-2

Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H, aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I e consistenti in:

19. Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale
20. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi
21. Sostanze inorgarniche senza metalli né composti metallici
22. Scorie e/o ceneri
23. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio
24. Sali per rinvenimento non contenenti cianuri
25. Polveri metalliche
26. Materiali catalitici usati
27. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici
28. Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad esempio: polveri di filtri dell'aria, ecc.) salvo quelli previsti ai punti 29, 30 e 33
29. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas
30. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua
31. Residui da decarbonazione
32. Residui di colonne scambiatrici di ioni
33. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura
34. Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale
35. Materiale contaminato
36. Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o più dei costituenti elencati nell'allegato H
37. Accumulatori e pile elettriche
38. Oli vegetali
39. Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti domestici e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I
40. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I

(*) Alcune ripetizioni rispetto alle voci dell'allegato H sono fatte intenzionalmente.

ALLEGATO 3
(previsto dall'art. 1, comma 6)

Allegato «H»

COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI DELL'ALLEGATO G-2 QUANDO TALI RIFIUTI POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE DELL'ALLEGATO I (*)

Rifiuti aventi come costituenti:

C1 Berillio, composti del berillio
C2 Composti del vanadio
C3 Composti del cromo esavalente
C4 Composti del cobalto
C5 Composti del nickel
C6 Composti del rame
C7 Composti dello zinco
C8 Arsenico, composti dell'arsenico
C9 Selenio, composti del selenio
C10 Composti dell'argento
C11 Cadmio, composti del cadmio
C12 Composti dello stagno
C13 Antimonio, composti dell'antimonio
C14 Tellurio, composti del tellurio
C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario
C16 Mercurio, composti del mercurio
C17 Tallio, composti del tallio
C18 Piombo, composti del piombo
C19 Solfuri inorganici
C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio
C21 Cianuri inorganici
C22 I seguenti metalli alcalini o alcalino-terrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata
C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
C25 Amianto (polvere e fibre)
C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali
C27 Metallocarbonili
C28 Perossidi

C29 Clorati

C30 Perclorati

C31 Azoturi

C32 PCB e/o PCT

C33 Composti farmaceutici o veterinari

C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari, ecc.)

C35 Sostanze infettive

C36 Oli di creosoto

C37 Isocianati, tiocianati

C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.)

C39 Fenoli, composti fenolati

C40 Solventi alogenati

C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati

C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato

C43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici

C44 Ammine alifatiche

C45 Ammine aromatiche

C46 Eteri

C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti del presente allegato

C48 Composti organici dello zolfo

C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati

C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzo-paradiossine policlorate

C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegato

(*) Alcune ripetizioni rispetto ai tipi generici di rifiuti pericolosi dell'allegato G sono fatte intenzionalmente.

ALLEGATO 4
(previsto dall'art. 1, comma 6)

Allegato «I»

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:

— liquidi il cui punto di infiammabilita è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o

— che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o

— solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o

— gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o

— che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;

H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10 «Teratogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;

H14 «Ecotossico»: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

Note.

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio.

2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche «cancerogeno», «teratogeno» e «mutageno» e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione.

Metodi di prova.

I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato I.

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. In supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 28 novembre 1997 si procederà alla pubblicazione del testo aggiornato del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico sopra richiamato, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

97G0426

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 23 ottobre 1997.

Soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Lanciano.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 723, con il quale viene disposto che gli archivi notarili distrettuali sono istituiti nei comuni capoluoghi di distretti notarili ed hanno competenza per la circoscrizione del relativo distretto;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° ottobre 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è stata approvata la tabella che ridetermina il numero e la residenza dei notai, nonché i distretti notarili riuniti ed il relativo capoluogo;

Considerato che con la predetta tabella il distretto notarile di Lanciano e Vasto è stato riunito a quello di Chieti con capoluogo in quest'ultimo comune, per cui si rende necessario procedere alla soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Lanciano;

Ritenuta l'esigenza di disporre, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, che, fino a quando non sarà possibile effettuare il trasferimento nell'archivio notarile distrettuale di Chieti dei documenti conservati nel soppresso archivio di Lanciano, quest'ultimo continui a funzionare come sussidiario;

Decreta:

L'archivio notarile distrettuale di Lanciano è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1998 e sostituito da quello di Chieti. Dalla stessa data e fino a quando non sarà possibile effettuare il trasferimento di tutti i documenti nell'archivio notarile distrettuale di Chieti, quello di Lanciano continuerà a funzionare con la denominazione di archivio notarile sussidiario per le sole operazioni attinenti agli atti che già vi si trovano depositati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1997

p. *Il Ministro:* MIRONE

97A8855

DECRETO 23 ottobre 1997.

Soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Oristano.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 723, con il quale viene disposto che gli archivi notarili distrettuali sono istituiti nei comuni capoluoghi di distretti notarili ed hanno competenza per la circoscrizione del relativo distretto;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° ottobre 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è stata approvata la tabella che ridetermina il numero e la residenza dei notai, nonché i distretti notarili riuniti ed il relativo capoluogo;

Considerato che con la predetta tabella il distretto notarile di Oristano è stato riunito a quello di Cagliari e Lanusei con capoluogo in Cagliari, per cui si rende necessario procedere alla soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Oristano;

Ritenuta l'esigenza di disporre, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, che, fino a quando non sarà possibile effettuare il trasferimento nell'archivio notarile distrettuale di Cagliari dei documenti conservati nel soppresso archivio di Oristano, quest'ultimo continui a funzionare come sussidiario;

Decreta:

L'archivio notarile distrettuale di Oristano è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1998 e sostituito da quello di Cagliari. Dalla stessa data e fino a quando non sarà possibile effettuare il trasferimento di tutti i documenti nell'archivio notarile distrettuale di Cagliari, quello di Oristano continuerà a funzionare con la denominazione di archivio notarile sussidiario per le sole operazioni attinenti agli atti che già vi si trovano depositati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1997

p. *Il Ministro:* MIRONE

97A8856

DECRETO 23 ottobre 1997.

Soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Casale Monferrato.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 723, con il quale viene disposto che gli archivi notarili distrettuali sono istituiti nei comuni capoluoghi di distretti notarili ed hanno competenza per la circoscrizione del relativo distretto;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° ottobre 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è stata approvata la tabella che ridetermina il numero e la residenza dei notai, nonché i distretti notarili riuniti ed il relativo capoluogo;

Considerato che con la predetta tabella il distretto notarile di Casale Monferrato è stato riunito a quello di Novara e Vercelli con capoluogo in Novara, per cui si rende necessario procedere alla soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Casale Monferrato;

Ritenuta l'esigenza di disporre, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, che, fino a quando non sarà possibile effettuare il trasferimento nell'archivio notarile distrettuale di Novara dei documenti conservati nel soppresso archivio di Casale Monferrato, quest'ultimo continui a funzionare come sussidiario;

Decreta:

L'archivio notarile distrettuale di Casale Monferrato è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1998 e sostituito da quello di Novara. Dalla stessa data e fino a quando non sarà possibile effettuare il trasferimento di tutti i documenti nell'archivio notarile distrettuale di Novara, quello di Casale Monferrato continuerà a funzionare con la denominazione di archivio notarile sussidiario per le sole operazioni attinenti agli atti che già vi si trovano depositati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1997

p. *Il Ministro:* MIRONE

97A8857

DECRETO 23 ottobre 1997.

Soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Lucera.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 723, con il quale viene disposto che gli archivi notarili distrettuali sono istituiti nei comuni capoluoghi di distretti notarili ed hanno competenza per la circoscrizione del relativo distretto;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° ottobre 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è stata approvata la tabella che ridetermina il numero e la residenza dei notai, nonché i distretti notarili riuniti ed il relativo capoluogo;

Considerato che con la predetta tabella il distretto notarile di Lucera è stato riunito a quello di Foggia con capoluogo in quest'ultimo comune, per cui si rende necessario procedere alla soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Lucera;

Ritenuta l'esigenza di disporre, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, che, fino a quando non sarà possibile effettuare il trasferimento nell'archivio notarile distrettuale di Foggia dei documenti conservati nel soppresso archivio di Lucera, quest'ultimo continui a funzionare come sussidiario;

Decreta:

L'archivio notarile distrettuale di Lucera è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1998 e sostituito da quello di Foggia. Dalla stessa data e fino a quando non sarà possibile effettuare il trasferimento di tutti i documenti nell'archivio notarile distrettuale di Foggia, quello di Lucera continuerà a funzionare con la denominazione di archivio notarile sussidiario per le sole operazioni attinenti agli atti che già vi si trovano depositati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1997

p. *Il Ministro:* MIRONE

97A8858

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 ottobre 1997.

Autorizzazione alla società «C.A.A.F. - Centro autorizzato di assistenza fiscale - E.N.P.T.A. S.r.l.», in Roma, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ed iscrizione della stessa all'albo dei C.A.A.F./dipendenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 18 agosto 1997 con la quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale - E.N.P.T.A. S.r.l.», con sede in Roma, via Principe Amedeo n. 149, legalmente rappresentato dal sig. Rolando Vicari, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Viste le deleghe rilasciate in data 18 luglio 1997 con le quali la UGL - Unione generale del lavoro, ha autorizzato l'UGL coloni e mezzadri e l'ENPTA - Ente nazionale perfezionamento tecnico agricolo, a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 24 luglio 1997 a rogito notaio dott. Filippo Corigliano (n. 27728 di repertorio e n. 6066 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la «Zurigo assicurazioni»;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che l'UGL - Unione generale del lavoro e presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e che le associazioni sopra indicate, costituenti la società «Centro autorizzato di assistenza fiscale - E.N.P.T.A. S.r.l.» hanno complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 18 agosto 1997;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale - E.N.P.T.A. S.r.l.», con sede in Roma, via Principe Amedeo n. 149, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 0040 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A8930

DECRETO 30 ottobre 1997.

Autorizzazione alla società «C.A.A.F. - Centro autorizzato di assistenza fiscale coldiretti e pensionati S.r.l.», in Roma, a continuare ad esercitare l'attività di assistenza fiscale con la denominazione di «Centro autorizzato di assistenza fiscale coldiretti S.r.l.».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il proprio decreto ministeriale del 31 marzo 1993, con il quale la società «Centro autorizzato di assistenza fiscale coldiretti pensionati S.r.l.» è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati, a norma dell'art. 78, comma 20, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, e successive modificazioni;

Vista la nota del 23 settembre 1997 con la quale il citato CAAF, legalmente rappresentato dal sig. Paolo Nigro, ha trasmesso il verbale di assemblea straordinaria redatto l'8 maggio 1997, a rogito notaio sig. Giorgio Intersimone, che ha, tra l'altro, modificato la denominazione sociale in «Centro autorizzato di assistenza fiscale coldiretti S.r.l.» in sigla: «CAAF Coldiretti S.r.l.»;

Considerato che la modifica apportata all'atto costitutivo è prevista dall'art. 9, comma 6, del regolamento concernente l'assistenza fiscale a lavoratori dipendenti e pensionati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 1992, n. 395;

Considerato che, ai fini della tutela e della informazione del contribuente, nonché della tenuta dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, istituito presso la Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, occorre modificare il decreto ministeriale del 31 marzo 1993 nella parte relativa alla denominazione sociale del CAAF autorizzato;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale coldiretti pensionati S.r.l.» continua l'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati con la denominazione di «Centro autorizzato di assistenza fiscale coldiretti S.r.l.» in sigla: «CAAF Coldiretti S.r.l.».

Roma, 30 ottobre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A8931

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 agosto 1997.

Visite mediche di accertamento dell'idoneità psicofisica per conseguire e mantenere in esercizio licenze ed attestati aeronautici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1989), concernente «Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213»;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988 per il quale le visite di idoneità psicofisica e quelle per l'accertamento della persistenza di tale idoneità sono effettuate presso uno degli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità - Servizio assistenza sanitaria al personale navigante, o presso uno degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare o presso altri qualificati organi sanitari, autorizzati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro della difesa;

Visto il comma 4 dell'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988 per il quale dette visite devono essere effettuate in conformità ai requisiti psicofisici fissati dall'organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (OACI) approvati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Ministro della difesa;

Visto il decreto interministeriale in data 15 settembre 1995 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 1995) con il quale, in applicazione della suindicata disposizione normativa, sono stati approvati i requisiti psicofisici per conseguire e mantenere in esercizio licenze ed attestati aeronautici;

Ritenuto di individuare, con riferimento alle esigenze dell'utenza e tenendo conto della strutturazione della dotazione organica e strumentale e della qualificazione funzionale del personale, gli ambulatori del Ministero della sanità idonei ad effettuare le visite mediche di prima, seconda e terza classe necessarie per l'accertamento dell'idoneità psicofisica per conseguire e mantenere in esercizio licenze ed attestati aeronautici in conformità del sopra menzionato decreto ministeriale 15 settembre 1995;

Ritenuto che la data di avvio della effettuazione delle visite mediche periodiche di prima, seconda e terza classe per l'accertamento della persistenza dell'idoneità psicofisica per i titolari di licenze e attestati aeronautici decorra dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale;*

Ritenuto, altresì, al fine del graduale avvio di tale attività, di differire di sei mesi, rispetto al sopraindicato termine l'operatività degli ambulatori ministeriali per l'effettuazione delle visite di prima, seconda e terza classe per l'accertamento iniziale dell'idoneità psicofisica per conseguire licenze, ed attestati aeronautici;

Ritenuto, per assicurare il necessario coordinamento fra gli organi sanitari che rilasciano le certificazioni di idoneità psicofisica nonché per evitare il ricorso a più strutture da parte del medesimo assistito, che ciascuno dei suindicati organi sanitari invii al competente Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale del Ministero della sanità, copia del certificato di idoneità conforme al modello allegato al decreto del 15 settembre 1995 ovvero copia della comunicazione di non idoneità conforme al modello allegato al presente decreto;

Visto l'art. 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988 per il quale, fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, le spese relative alle visite di accertamento d'idoneità psicofisica sono a carico dell'esaminando;

Visto l'art. 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988 per il quale le tariffe delle prestazioni sanitarie da applicarsi presso le strutture del Ministero della sanità sono stabilite dal Ministero della sanità d'intesa con quello della difesa;

Viste le note n. 1000.6.9/1161 del 22 marzo 1996 di questo Dipartimento e n. 4269/E.XVI.14 del 5 dicembre 1996 del Dicastero della difesa con le quali sono state determinate le tariffe delle visite di accertamento iniziali, periodiche e straordinarie;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1997 adottato ai sensi del suindicato art. 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988 con il quale le tariffe delle visite mediche generiche sono fissate in L. 55.000 mentre quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio sono determinate in misura pari a quelle fissate dal decreto ministeriale 22 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 dicembre 1996, n. 704;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli ambulatori del Ministero della sanità competenti ad effettuare le visite mediche iniziali di prima, seconda e terza classe per l'accertamento dell'idoneità psicofisica per conseguire licenze ed attestati aeronautici sono indicati nell'unito elenco (allegato *A*) che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli ambulatori del Ministero della sanità competenti ad effettuare le visite mediche periodiche di prima, seconda e terza classe, per l'accertamento della persistenza dell'idoneità psicofisica per i titolari di licenze ed attestati aeronautici sono indicati nell'unito elenco, (allegato *B*), che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Gli esami medici necessari per l'effettuazione delle visite di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono condotti in conformità ai parametri fissati dall'OACI così come approvati con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello della sanità in data 15 settembre 1995, in premessa citato.

Art. 4.

1. Gli ambulatori ministeriali indicati nell'allegato *A* inizieranno a svolgere i compiti di cui all'art. 1 decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Gli ambulatori ministeriali indicati nell'allegato *B* inizieranno a svolgere i compiti di cui all'art. 2 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

1. Le tariffe delle prestazioni medico-generiche, necessarie per le visite mediche di prima, seconda e terza classe di cui agli articoli 1 e 2, sono pari a L. 55.000 così come determinato con decreto adottato dal Ministro della sanità d'intesa con quello della difesa in data 7 agosto 1997, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Le tariffe delle prestazioni medico-specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, necessarie per l'effettuazione delle visite mediche di prima, seconda e terza classe di cui agli articoli 1 e 2, sono determinate, ai sensi del suindicato decreto del 7 agosto 1997, in misura pari a quelle stabilite con il decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1996) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli importi dovuti per l'effettuazione delle suindicate visite mediche devono essere versati alle entrate dello Stato, capo XX, cap. 3620, con le modalità stabilite per il pagamento delle quote di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti in uso presso gli uffici di questo Dipartimento nella cui competenza rientrano i servizi di assistenza sanitaria al personale navigante.

Art. 6.

1. Ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, le spese relative alle visite di accertamento di idoneità psicofisica di cui al precedente art. 5 sono a carico degli esaminandi, fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

Art. 7.

1. Le strutture che hanno proceduto alla effettuazione delle visite mediche di prima, seconda e terza classe, di cui agli articoli precedenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988, devono inviare, al competente Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale del Ministero della sanità, copia dei certificati di idoneità rilasciati in conformità al modello allegato al decreto ministeriale del 15 settembre 1995 ovvero copia delle comunicazioni di non idoneità redatte in conformità al modello allegato al presente decreto (allegato *C*).

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 314

ALLEGATO *A*

UFFICI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA AI NAVIGANTI CHE EFFETTUANO LE VISITE MEDICHE DI PRIMA, SECONDA E TERZA CLASSE PER IL CONSEGUIMENTO DI LICENZE ED ATTESTATI AERONAUTICI.

1) Bari: via Quintino Sella, 215, c.a.p. 70122, tel. 080/5214137;

2) Catania: piazza Duca di Genova, 18, c.a.p. 95131, tel. 095/317456;

3) Genova: via A. Cantore, 3, c.a.p. 16126, tel. 010/2462753;

4) Livorno: piazza Micheli, 9, c.a.p. 57100, tel. 0586/896475;

5) Lido di Ostia (Roma): via A. Piola Caselli, 82, c.a.p. 00122, tel. 06/5665746;

6) Messina: via Calabria, 15 - 301-*bis* comp. 3°, c.a.p. 98100, tel. 090/774903 - 774904;

7) Napoli: via S. Nicola alla Dogana, 9, c.a.p. 80133, tel. 081/5515266;

8) Olbia: via Campidano, 3, c.a.p. 07026, tel. 0789/23773;

9) Palermo: via Onorato, 5, c.a.p. 90139, tel. 091/583772, fax 324024;

10) Roma-EUR: via della Sierra Nevada, 60, c.p.a. 00144, tel. 06/5913583;

11) Trieste: via del Coroneo, 21, c.a.p. 34133, tel. 040/635235-635236;

12) Venezia: Dorsoduro, 2829, c.a.p. 30123, tel. 041/5222129.

ALLEGATO *B*

UFFICI DEL SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA AI NAVIGANTI CHE EFFETTUANO LE VISITE MEDICHE DI PRIMA, SECONDA E TERZA CLASSE PER IL MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DI LICENZE ED ATTESTATI AERONAUTICI.

1) Bari: via Quintino Sella, 215, c.a.p. 70122, tel. 080/5214137;

2) Catania: piazza Duca di Genova, 18, - c.a.p. 95131, tel. 095/317456;

3) Chioggia (Venezia): calle S. Giacomo, 629, c.a.p. 30015, tel. 041/400464;

4) Civitavecchia (Roma): largo Plebiscito, 4, c.a.p. 00053, tel. 0766/23617;

5) Ercolano (Napoli): via IV Novembre, 25, c.a.p. 80056, tel. 081/7390526/7321706;

6) Fiumicino (Roma): via della Fiumana, 28, c.a.p. 00054, tel. 06/6581994;

7) Genova: via A. Cantore, 3, c.a.p. 16126, tel. 010/2462753;

8) La Spezia: via Crispi, 103, c.a.p.19100, tel. 0187/511126;

9) Lerici (La Spezia): via Petriccioli, 22/2, c.a.p. 19032, tel. 0187/967253;

10) Lido di Ostia (Roma): via A. P. Caselli, 82, c.a.p. 0122, tel. 06/5665746;

11) Livorno: piazza Micheli, 9, c.a.p. 57100, tel. 0586/896475;

12) Mazara del Vallo (Trapani): Piazza S. Nicolò Regale, 6, c.a.p. 91026, tel. 0923/941242;

13) Messina: via Calabria, 15 - 301-*bis* comp. 3°, c.a.p. 98100, tel. 090/774903/774904;

14) Molfetta (Bari): via Maranta, 18, c.a.p. 70056, tel. 080/911039-911469;

15) Monfalcone (Gorizia): via Barbarigo, 10, c.a.p. 34074, tel. 081/411368;

16) Monte di Procida: viale Principe di Piemonte, c.a.p. 80070, tel. 081/8681251;

17) Napoli: via S. Nicola alla dogana, 9, c.a.p. 80133, tel. 081/5515266;

18) Olbia (Sassari): via Campidano, 3, c.a.p. 07026, telefono 0789/23773;

19) Palermo: via Onorato, 5, c.a.p. 90139, tel. 091/583772;

20) Porto S. Stefano (Grosseto): via Vivarelli, c.a.p. 58019, tel. 0564/812503;

21) Roma: via Tevere, 48, c.a.p. 00198, tel. 06/8552624/8442413;

22) Roma-EUR: via della Sierra Nevada, 60, c.a.p. 00144, tel. 06/5913583;

23) Savona: Galleria Scarzeria, 12, c.a.p. 17100, tel. 019/20810;

24) Terracina (Latina): via C. Colombo, 24, c.a.p. 04019, tel. 0773/726648;

25) Torre del Greco (Napoli): via C. Battisti, 13, c.a.p. 80059, tel. 081/812564/8812204;

26) Trapani: via Archi, 5, c.a.p. 91100, tel. 0923/546595;

27) Trieste: via Coroneo, 21/23, c.a.p. 34100, tel. 040/635235/6;

28) Venezia: Dorsoduro 2829, c.a.p. 30123, tel. 041/5222129;

29) Viareggio (Lucca): via P. Bonaparte, 1, c.a.p. 55049, tel. 0584/30796;

30) Vibo Valentia (Catanzaro): via Emilia, 54, c.a.p. 88010, tel. 0963/573307.

ALLEGATO *C*

....

.... *Al sig.* ....

....

....

....

Al Ministero della sanità - Dipartimento prof. san. - Ufficio XI, via Sierra Nevada, 60 - ROMA

Al Ministero dei trasporti e della navigazione - D.G.A.C. - Ufficio 43 brevetti e abilitazione, via C. Colombo, 420 - ROMA

n. prog. ..../ ....

All'Ispettorato logistico A.M. - Serv. sanità - V Reparto, via Gobetti, 2A - ROMA

sig. ....

nato a ....

il ....

e, p.c.: ....

Visita medica per ....

Giudizio diagnostico ....

Giudizio medico legale:

temporaneamente non idoneo fino al ....

permanentemente non idoneo al conseguimento della licenza per lo svolgimento delle mansioni della .... classe di visita medica (art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988) D.I. 15 settembre 1995 - D.G.A.C.- MED ....

Il medico responsabile

....

N.B. — Il giudizio diagnostico va trascritto solo nelle comunicazioni per l'interessato ed il Ministero della sanità.

L'interessato o chi vi abbia interesse e diritto, ha facoltà di ricorrere contro il presente giudizio entro trenta giorni dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza. Il ricorso, debitamente motivato, deve essere redatto in carta legale e può essere presentato direttamente o con raccomandata A/R al Ministero della sanità - Commissione unica di appello ex art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566; ovvero per gli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, al Ministero della difesa - Commissione sanitaria d'appello, ex art. 26 della legge 13 luglio 1965, n. 859.

97A8869

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 settembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Progresso - Società cooperativa a r.l.», in Parma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 giugno 1997, effettuata nei confronti della società cooperativa «Il Progresso - Società cooperativa a r.l.», con sede in Parma dalle quali si rileva che l'ente predotto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Il Progresso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parma, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Fontanabona di Sorbolo (Parma) in data 27 ottobre 1945, rep. n. 91, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Andrea Bertolotti nato a Parma il 13 giugno 1956 e ivi residente in viale Rimembranze n. 3, con studio in Parma, via Torelli n. 52, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A8859

DECRETO 30 settembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SASSARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18, primo comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 1996, n. 687: «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Le seguenti cooperative edilizie sono sciolte, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Alba», con sede in Sassari, costituita per rogito Salvatore Masala in data 13 giugno 1964, rep. 196892, reg. soc. 1520, tribunale di Sassari, B.U.S.C. n. 338/91156.

2) società cooperativa edilizia «La Ferroviaria», con sede in Sassari, costituita, per rogito Salvatore Masala in data 29 settembre 1951, rep. n. 27333, reg. soc. 820, tribunale di Sassari, B.U.S.C. n. 575/36763;

3) società cooperativa edilizia «Il Giardino», con sede in Sassari, costituita per rogito Cosimo Carrieri in data 6 dicembre 1988, rep. 12972, reg. soc. 6980, tribunale di Sassari, B.U.S.C. n. 2045/252754;

4) società cooperativa edilizia «Sole», con sede in Porto Torres, costituita per rogito Antonio Porqueddu in data 2 ottobre 1969, rep. 29729, reg. soc. 1888, tribunale di Sassari, B.U.S.C. n. 912/109495;

5) società cooperativa edilizia «Progressiva», con sede in Sassari, costituita per rogito Salvatore Masala in data 16 maggio 1964, rep. 195647, reg. soc. 1494, tribunale di Sassari, B.U.S.C. n. 308/87930;

6) società cooperativa edilizia «Ecologica», con sede in Sassari, costituita per rogito Antonello Simone Scanu in data 23 aprile 1974, rep. 7809, reg. soc. 2442, tribunale di Sassari, B.U.S.C. n. 1178/138818;

7) società cooperativa edilizia «La Soglia», con sede in Sassari, costituita per rogito Cosimo Carrieri in data 26 novembre 1982, rep. 3768, reg. soc. 3930, tribunale di Sassari, B.U.S.C. n. 1575/197159;

8) società cooperativa edilizia «Arcipelago», con sede in La Maddalena, costituita per rogito Emilio Acciaro in data 5 ottobre 1977, rep. 7550, reg. soc. 1156, tribunale di Tempio, B.U.S.C. n. 1317/155730;

9) società cooperativa edilizia «Portolan», con sede in Alghero, costituita per rogito Luigi De Rosa in data 30 maggio 1989, rep. 99391, reg. soc. 7327, tribunale di Sassari, B.U.S.C. n. 1988/244883;

10) società cooperativa edilizia «Duessepi», con sede in Sorso, costituita per rogito Vincenzo Lojacono in data 7 settembre 1979, rep. 5970, reg. soc. 3673, tribunale di Sassari, B.U.S.C. n. 1540/192109;

11) società cooperativa edilizia «L'Orizzonte», con sede in Sassari, costituita per rogito Salvatore Masala in data 26 aprile 1965, rep. 210158, reg. soc. 1566, tribunale di Sassari, B.U.S.C. n. 384/94664;

12) società cooperativa edilizia «Costruzioni edilizie impiegati e pensionati», con sede in Sassari, costituita per rogito Antonio Porqueddu in data 18 luglio 1962, rep. 21544, reg. soc. 1306, tribunale di Sassari, B.U.S.C. n. 227/73505;

13) società cooperativa edilizia «S'Ampulla», con sede in Oschiri, costituita per rogito Paolo Franceschetti in data 2 aprile 1975, rep. 391, reg. soc. 2518, tribunale di Sassari, B.U.S.C. n. 1197/141330;

14) società cooperativa edilizia «Lavoro e solidarietà», con sede in Bottidda, costituita per rogito Francesco Mele in data 24 dicembre 1971, rep. 16459, reg. soc. 562, tribunale di Nuoro, B.U.S.C. n. 1021/118460;

15) società cooperativa edilizia «Il Nuraghe», con sede in Sassari, costituita per rogito Salvatore Maniga in data 7 maggio 1963, rep. 96026, reg. soc. 1402, tribunale di Sassari, B.U.S.C. n. 15/79281.

Sassari, 30 settembre 1997

Il direttore: MASSIDDA

97A8860

DECRETO 3 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Circolo vinicolo cooperativa Bardello», in Bardello.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, prima parte, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle cooperative di cui agli articoli 2435 e 2364 del codice civile i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni ed inoltre ha assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 24 luglio 1997 riguardante la società cooperativa «Circolo vinicolo cooperativa Bardello» con sede in Bardello, via Quaglia n. 4, data di costituzione 4 marzo 1952, n. registro società 3352, omologato tribunale di Varese, B.U.S.C. n. 594/38341;

Decreta:

La predetta società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo, prima parte, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire.

Varese, 23 ottobre 1997

Il dirigente: BUONOMO

97A8863

DECRETO 21 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Eta Beta», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva dell'8 novembre 1993, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa «Eta Beta» con sede in Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Eta Beta» con sede in Roma, costituita per rogito notaio Maria Emanuela Vesci in

data 1° dicembre 1988, rep. 7357, reg. soc. 2811/89, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

La dott.ssa Luciana Pirrongelli, nata a Roma il 13 maggio 1960 e residente in Roma, via Fabio Massimo n. 107, è nominata commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A8861

DECRETO 21 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova famiglia», in Ruvo di Puglia, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 30 marzo 1996 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa «Nuova famiglia» con sede in Ruvo di Puglia (Bari), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova famiglia», con sede in Ruvo di Puglia (Bari), costituita per rogito notaio Leonardo Baldari in data 3 gennaio 1991, rep. 1315, reg. soc. 10580, tribunale di Trani, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Marcello Tarantini, nato a Corato (Bari) il 13 giugno 1968, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A8862

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 settembre 1997.

Approvazione della relazione previsionale e programmatica per l'anno 1998. (Deliberazione n. 187-*bis*/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 2 e 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visti gli articoli 15 e 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto l'art. 6 della legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Visto l'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il testo della relazione previsionale e programmatica per il 1998;

Approva

la relazione previsionale e programmatica per il 1998 presentata dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e ne autorizza la relativa trasmissione al Parlamento.

Roma, 27 settembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

97A8932

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1997.

Riordinamento del corso di laurea in farmacia.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, con il quale è stata approvata la nuova tabella XXVII dell'ordinamento didattico relativa al corso di laurea in farmacia nonché le prescrizioni previste dalla direttiva 85/432 CEE;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997, relativo alla rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di farmacia del 7 marzo 1997 con la quale è stato approvato l'adeguamento del corso di laurea in farmacia alla tabella didattica suindicata;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico che, rispettivamente in data 24 marzo 1997 e 24 aprile 1997, hanno approvato la proposta di riordinamento, in adeguamento alla predetta tabella, del corso di laurea farmacia;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tenologica dalle autorità accademiche di questa Università con nota n. 1042 del 16 maggio 1997;

Vista la nota ministeriale n. 1781 del 23 luglio 1997, contenente l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 19 giugno 1997;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato.

Art. 2.

Gli articoli dal n. 85 al n. 86 relativi al corso di laurea in farmacia, sono soppressi e sostituiti con i sottoelencati articoli:

«TITOLO X

FACOLTÀ DI FARMACIA

(Tabella XXVII)

Art. 85 *(Scopo del corso di laurea).* — Il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di assicurare la preparazione indispensabile per le molteplici funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore farmaceutico e che sono definite e regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali necessarie per operare nelle farmacie, nonché per concorrere ad attività di informazione ed educazione sanitaria.

Art. 86 *(Durata ed articolazione del corso di laurea).* — La durata del corso di laurea in farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera.

Il quinto anno deve avere non più di due insegnamenti al fine di consentire allo studente di dedicarsi al lavoro di tesi e al tirocinio professionale.

Il consiglio delle strutture didattiche competenti può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'impegno complessivo è di almeno 1.800 ore di attività didattica assistita corrispondenti a 22 annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 89.

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 ore complessive. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Parte della attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto il consiglio della struttura didattica può accorpare due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 20 e 22.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi teorica o sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in farmacia.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 87 *(Regolamento di Ateneo)*. — La facoltà, nel recepire nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indicherà, per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 89, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 88.

Art. 88 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento e in conformità al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal comma 2, dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 89 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

c) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie previste della direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico, disciplinari indicati fra parentesi:

biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X);

fisica (B01B);

chimica generale ed inorganica (C03X);

chimica organica (C05X);

chimica analitica (C01A);

chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);

biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);

anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);

microbiologia (E12X; F05X);

farmacologia e farmacoterapia (E07X);

tecnologia farmaceutica (C08X);

tossicologia (E07X);

farmacognosia (E07X; E08X);

legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

Art. 89 *(Articolazione del corso di laurea)*. — Il corso di laurea è articolato in conformità al prospetto sottoriportato:

Area 1 - *Fisica-matematica* (2 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono:

fornire le basi di fisica indispensabili per l'apprendimento delle discipline del corso di laurea;

acquisire le competenze pratiche per l'uso dei mezzi di calcolo, la gestione del software e l'analisi dati.

Settori scientifico-disciplinari: A02A analisi matematica, A04A analisi numerica, A02B probabilità e statistica matematica, B01B fisica, K05A sistemi di elaborazione delle informazioni, K05B informatica, S01B statistica per la ricerca sperimentale.

Tutte le discipline dei sopraindicati settori come previste dalla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994, e successive integrazioni e modificazioni di legge.

Discipline obbligatorie, ai sensi della direttiva CEE 85/432: "Fisica" (settore B01B).

Area 2 - *Chimica* (3 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono:

fornire i principi fondamentali della chimica generale ed inorganica nei suoi molteplici aspetti generali;

fornire i principi basilari della chimica organica compresi il chimismo dei gruppi funzionali, la stereochimica ed i principali sistemi carbociclici ed eterociclici;

fornire i principi basilari della chimica analitica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea.

Settori scientifico-disciplinari: C01A chimica analitica, C03X chimica generale ed inorganica, C05X chimica organica.

Tutte le discipline dei sopraindicati settori, come previste dalla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994, e successive integrazioni e modificazioni di legge.

Sono obbligatorie: almeno 1 annualità nel settore C03X, almeno 1 annualità nel settore C05X, almeno 0,5 annualità nel settore C01A.

Discipline obbligatorie, ai sensi della direttiva CEE 85/432: "chimica analitica" (settore C01A), "chimica generale ed inorganica" (settore C03X), "chimica organica" (settore C05X).

Area 3 - *Biologica* (4 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire le nozioni fondamentali dell'anatomia umana e della terminologia medica;

fornire i concetti della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi vegetali ed animali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le nozioni relative alle piante ad attività medicinale;

fornire le conoscenze di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori - scientifico-disciplinari: E02A zoologia, E05A biochimica, E07X farmacologia, E08X biologia farmaceutica, E09A anatomia umana, E13X biologia applicata.

Tutte le discipline dei sopraindicati settori, come previste dalla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994, e successive integrazioni e modificazioni di legge.

Discipline obbligatorie, ai sensi della direttiva CEE 85/432: "biologia vegetale" (settore E08X), "biologia animale" (settori E02A o E13X), "anatomia umana" (settore E09A), "biochimica" (settore E05A), "biochimica applicata" (settore E05A), "farmacognosia" (settori E07X o E08X).

Area 4 - *Fisiopatologica* (3 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire le basi di fisiologia generale e della terminologia medica;

fornire le cognizioni generali sulla eziopatogenesi e sulla denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica;

fornire sufficienti cognizioni di microbiologia ed igiene.

Settori scientifico-disciplinari: E04A fisiologia generale, E12X microbiologia generale, F04A patologia generale, F22A igiene generale ed applicata, F05X microbiologia e microbiologia clinica.

Tutte le discipline dei sopraindicati settori, come previste dalla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994, e successive integrazioni e modificazioni di legge.

Discipline obbligatorie, ai sensi della direttiva CEE 85/432: "fisiologia generale" (settore E04A), "microbiologia" (settori F05X o E12X), "Patologia generale" (settore F04A).

Area 5 - *Farmaceutica-tecnologica* (5 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire una adeguata conoscenza della chimica farmaceutica riguardante la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e le conoscenze fondamentali sui rapporti struttura attività;

fornire la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento ed il dosaggio dei farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee;

fornire le basi per la manipolazione delle materie prime farmaceutiche, la loro utilizzazione nelle formulazioni di preparati terapeutici, le metodologie della tecnica farmaceutica, nonché le norme legislative e deontologiche inerenti all'esercizio della attività professionale.

Settori scientifico-disciplinari: C07X chimica farmaceutica, C08X farmaceutico tecnologico applicativo.

Tutte le discipline dei sopraindicati settori, come previste dalla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994, e successive integrazioni e modificazioni di legge.

Sono obbligatorie n. 4 annualità nel settore C07X di cui due con esercitazioni individuali di laboratorio e 1 annualità nel settore C08X con esercitazioni individuali di laboratorio.

Discipline obbligatorie, ai sensi della direttiva CEE 85/432: "chimica farmaceutica e tossicologica" (settore C07X), "analisi dei medicinali" (settore C07X), "tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche" (settore C08X).

Area 6 - *Farmacologica* (2 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono: fornire i concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia per lo studio dei farmaci negli aspetti relativi alla somministrazione, all'azione, al metabolismo, alla tossicità.

Settore scientifico-disciplinare: E07X farmacologia.

Tutte le discipline del sopraindicato settore, come previste dalla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994, e successive integrazioni e modificazioni di legge.

Discipline obbligatorie, ai sensi della direttiva CEE 85/432: "farmacologia e farmacoterapia" (settore E07X), "tossicologia" (settore E07X).

Area delle competenze specifiche di sede (3 annualità).

Le tre annualità da attivare, eventualmente divisibili in moduli, saranno costituite da tre corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati la cui denominazione sarà desunta tra le discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari sotto indicati:

C07X chimica farmaceutica, C08X farmaceutico tecnologico applicativo, E07X farmacologia.

Tutte le discipline dei sopraindicati settori, come previste dalla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994, e successive integrazioni e modificazioni di legge.

Norme transitorie.

Quando la facoltà si sarà adeguata al suddetto ordinamento didattico, di cui all'allegata tabella XXVII, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà inoltre provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i 5 anni dalla data di immatricolazione.».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 20 ottobre 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A8886

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 del 9 settembre 1997), **coordinato con la legge di conversione 8 novembre 1997, n. 388** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Interventi urgenti per la soluzione della crisi della Sicilcassa S.p.a. e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia S.p.a.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Al fine di favorire la soluzione della crisi della Sicilcassa S.p.a., nonché il risanamento ed il rilancio del Banco di Sicilia S.p.a., nell'ambito di un'operazione di integrazione tra le due banche, il Banco di Sicilia e le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, definiscono un accordo sindacale, da concludersi secondo le norme contrattuali vigenti, relativo alle ricadute sul personale del piano industriale del Banco di Sicilia, efficace nei confronti di tutti gli interessati, anche in deroga a disposizioni di legge o di contratto collettivo. Fino a quando non intervenga il predetto accordo sindacale, i dipendenti della Sicilcassa assorbiti dal Banco di Sicilia mantengono il trattamento economico e normativo di spettanza nell'impresa di provenienza, così come modificato dalle intese del 30 settembre 1996, che conservano gli effetti per il loro intero contenuto. Gli obblighi informativi previsti dal comma 1 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dalla contrattazione collettiva sono assolti entro novanta giorni dalla cessione dell'azienda bancaria in crisi.

2. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, tenuto conto del piano industriale e degli andamenti economici dell'impresa, può disporre con proprio decreto in materia di collocamento obbligatorio, anche in deroga agli obblighi rivenienti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 19 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) è il seguente:

«Art. 19 (*Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali*). — Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.

Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento».

— Il testo del comma 1 dell'art. 47 della legge n. 428/1990 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1990) è il seguente: «1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare:

a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;

b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;

c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi».

— La legge n. 482/1968 reca: «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A8998

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione dell'ambasciata d'Italia in Kathmandu (Nepal)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

L'ambasciata d'Italia in Kathmandu (Nepal) è soppressa a decorrere dal 1° agosto 1997.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1997
Registro n. 2 Esteri, foglio n. 65

97A8864

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 8 settembre 1997, n. 291, recante: «Proroga del regime transitorio previsto dagli articoli 33 e 57 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di attività di recupero dei rifiuti».

Il decreto-legge 8 settembre 1997, n. 291, recante: «Proroga del regime transitorio previsto dagli articoli 33 e 57 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di attività di recupero dei rifiuti», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 209 dell'8 settembre 1997.

97A8962

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
639 RM	Antognarelli Antonio	Nettuno	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
24 FE	Bacchiega Cinzia	Ferrara	2

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
30 FE	Cosenza Gianni	Bondeno
220 PV	Arte in oro	Vigevano
52 SV	Rampon Ernesto	Savona
		Mogliano V.
92 TV	Arte orafa S.n.c.	Subbiano
418 VI	Tapparo Emilio	Costabissara
1937 VI	Delmas S.r.l.	Caldogno
1947 VI	Alesse S.r.l.	Alavilla V.

97A8865

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative organizzate dall'ICE

Art. 1.

Premessa

Le iniziative sono organizzate dall'Istituto nel quadro della politica di promozione del prodotto italiano all'estero decisa dal Ministero del commercio con l'estero. Le decisioni prese dall'Istituto sono quindi dirette a promuovere e tutelare, in via prioritaria, l'immagine dell'Italia in generale, l'interesse collettivo e la riuscita complessiva dell'iniziativa.

Art. 2.

Partecipazione

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA, che rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o rappresentanti in loco. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come «domanda collettiva» di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'Istituto in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente «Regolamento» unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'Istituto per la specifica iniziativa. Il termine «azienda» indicato nel presente «Regolamento» vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

Art. 3.

Domanda di ammissione ed esclusioni

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente con l'inoltro del modulo «domanda di ammissione». Lo stampato, fornito dall'Istituto, deve essere restituito entro i termini indicati per ogni specifica iniziativa. Sono prese in considerazione, prioritariamente, le «domande di ammissione» pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte. Per quanto riguarda la data di presentazione fa fede il protocollo di arrivo all'Istituto o la data di trasmissione risultante sul telefax. Le domande devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'azienda con l'apposizione del timbro recante la denominazione sociale. L'Istituto si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti. Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'Istituto; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'Istituto o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del Paese ospitante; hanno utilizzato abusivamente marchi di altre aziende. In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione dei relativi motivi.

Art. 4.

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni. Tale quota, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq o ai «moduli» e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della «domanda di ammissione» l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa.

Art. 5.

Ammissione ed assegnazione area espositiva

L'ammissione all'iniziativa è data dall'Istituto a mezzo comunicazione scritta. L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'Istituto tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'Istituto può essere costretto ad assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta. L'Istituto si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti. In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'Istituto.

Art. 6.

Pagamenti e rimborsi

Con la sottoscrizione della «domanda di ammissione», l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'Istituto un anticipo sull'importo totale. Trascorsi dieci giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa tramite fax, telex o telegramma e della relativa assegnazione di area espositiva l'Istituto procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. In tale fattura sono riportate la somma dovuta, il modo ed il termine di pagamento (generalmente entro quindici giorni dalla data della fattura). In caso di variazione di date o annullamento dell'iniziativa, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà dell'Istituto, l'Istituto stesso provvederà, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione, al solo rimborso di quanto versato dall'azienda. In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato.

Art. 7.

Prestazioni a carico dell'azienda espositrice

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice che dovrà provvedere in proprio, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'Istituto; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax, telex, ed altre apparecchiature può essere richiesto all'Istituto fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

Art. 8.

Dotazione e sistemazione area-stand

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'Istituto, viene fornito secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi. La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'Istituto laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'Istituto in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel Paese ospitante.

Art. 9.

Area/stand non allestiti

Nel caso di iniziative in cui l'Istituto procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli enti o società organizzatrici della manifestazione.

Art. 10.

Sistemazione e presentazione campionario

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'Istituto. L'Istituto si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'Istituto stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del Paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa. È in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

Art. 11.

Rinunce

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'Istituto per mezzo telefax, telex o telegramma. Se la rinuncia viene notificata all'Istituto entro dieci giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa e la relativa assegnazione dell'area, nulla è dovuto dall'azienda. Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'Istituto per la realizzazione dell'iniziativa. Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 30% dell'ammontare dovuto.

Art. 12.

Reclami

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'Istituto onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'Istituto potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE presenti in loco — a pena di decadenza — entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 del codice civile ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE presenti in loco — a pena di decadenza — entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo dei lavori e delle forniture difformi, omessi o non completati.

Art. 13.

Azioni di comunicazione - Pubblicità

L'Istituto pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, ecc.

Art. 14.

Trasporti, spedizionieri, formalità doganali

Per particolari iniziative l'Istituto si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'Istituto non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del Paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del Paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

Art. 15.

Assicurazione

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'Istituto, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'Istituto non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

Art. 16.

Organizzazione viaggi

Per particolari iniziative l'Istituto si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Istituto per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'agenzia e l'espositore è diretto.

Art. 17.

Personale per lo stand

L'Istituto offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'Istituto per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

Art. 18.

Foro competente

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'Istituto e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

97A8933

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 6 1 0 9 7 *

L. 1.500